COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Tel. 012432121 – Fax. 0124325106

e-mail: municipio@comunesangiorgio.it – sangiorgiocanavese@pcert.it

Prot. 3455

Ord. n. 20/2022

Oggetto:	**DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE DI ALLUMINIO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI CARATTERE PUBBLICO PRESSO IL CASTELLO DI SAN GIORGIO IL 05/06/2022**

IL SINDACO

Rilevato che nella serata di domenica 05 giugno 2022, avrà luogo un pubblico spettacolo denominato "*Neri Marcorè – Le mie canzoni altrui*", con svolgimento nel parco del Castello di San Giorgio sito in Via Biandrate;

Atteso che per tale evento si prevede l'affluenza di numeroso pubblico sul territorio, proveniente da molti Comuni della zona;

Rilevato che:
- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro e di lattine di alluminio costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro (che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo) arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per il pubblico, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

Preso atto che tali comportamenti alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini;

Ritenuto opportuno provvedere, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:
- la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine di alluminio;
- il consumo e la detenzione di bevande racchiuse in contenitori di vetro e alluminio.

Considerato che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisce un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali.

Visti:
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267, e in particolare, l'articolo 54, comma 4;
- il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*", in particolare: l'art. 1 "Ai fini di cui all'art. 54, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 16 della Legge n. 689/1981;

Vista la nota della Prefettura di Torino, Ufficio Territoriale del Governo, Prot.1534/2017/Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica del 26.06.2017;

Viste inoltre, le comunicazioni del Ministero dell'Interno, prot.11464.19 del 19.06.2017; Prot. 11001/110(10) del 28.07.2017 e 11001/1/110(10) del 18.07.2018.

Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA CHE:

per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, nelle aree interessate allo svolgimento dell'Evento pubblico "*Neri Marcorè – Le mie canzoni altrui*", NELLA SERATA DEL 05 GIUGNO 2022, SIA FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI INTRODURRE BOTTIGLIE/ CONTENITORI DI VETRO E LATTINE DI ALLUMINIO PER IL CONSUMO DI BEVANDE;

SIA FATTO DIVIETO DI CONSUMARE NELLE AREE SUDDETTE BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE IN ALLUMINIO (il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno di locali chiusi e/o delimitati).

PRECISA CHE:

la presente ordinanza entra in vigore con pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma l-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo n.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., da euro 25,00 ad euro 500,00.

DISPONE CHE:

la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale;

si trasmetta copia al Prefetto ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

San Giorgio Canavese, - 1 GIU. 2022

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE - Prov. di TORINO

Il Sindaco
ZANUSSO Andrea